



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**N. 9272/14**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Aldo Ceccherini	Presidente
Dott. Carlo Piccininni	Consigliere
Dott. Sergio Di Amato	Consigliere
Dott. Antonio Pietro Lamorgese	Consigliere
Dott. Giuseppe De Marzo	Consigliere

ha pronunciato la seguente:

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

Cassa in persona del legale  
rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via  
presso l'avv che con  
l'av la rappresenta e difende giusta  
delega in atti;

- **ricorrente** -

**contro**

s.r.l. in liquidazione  
e in concordato preventivo in persona del liquidatore,  
domiciliata in Roma, via presso l'avv.  
, che con gli avv. e  
la rappresenta e difende giusta delega

in atti;

- **controricorrente** -

**s.r.l. in**

**concordato preventivo in persona del commissario  
giudiziale;**

- **Intimata** -

avverso il decreto della Corte d'appello di Torino  
emesso nel procedimento n. 2209/11 in data 21.2.2012.  
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 21.2.2014 dal Relatore Cons. Carlo  
Piccininni;

Uditi gli avv.                    per la Cassa

    per le                    ;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. P                    P                    , che ha concluso per  
l'accoglimento del primo motivo e l'assorbimento del  
secondo.

Svolgimento del processo

Con decreto del 14.1.2011 il Tribunale di Acqui Terme  
ammetteva l:

s.r.l. alla procedura di concordato preventivo, in  
ragione di una proposta che prevedeva il quasi  
integrale pagamento dei creditori ipotecari (   
complessivamente ammontanti ad € 2.431.882,83 ) ed il  
pagamento dei chirografari nella misura compresa tra il

21 ed il 29%.

Successivamente in data 23.6.2011 la debitrice, a seguito del ricevimento di un'offerta irrevocabile di acquisto - condizionata all'omologa del concordato - del ramo di azienda della produzione, imbottigliamento e commercializzazione dei vini, presentava un'ulteriore proposta sostenuta da un piano che contemplava il soddisfacimento dei creditori ipotecari fino alla concorrenza di € 1.700.000, il soddisfacimento dei creditori chirografari ( in essi inclusi gli ipotecari degradati ) in misura compresa tra il 15 ed il 18%, l'esecuzione del concordato entro il 28.2.2012.

Approvata questa seconda proposta e instaurato giudizio di omologa, veniva presentata opposizione da parte della Cassa e della Cassa quest'ultima lamentando in particolare, per quel che interessa in questa sede, la non convenienza della seconda proposta e l'omessa distinzione dei creditori in classi omogenee.

Il tribunale rigettava le opposizioni con provvedimento che, reclamato, veniva confermato dalla Corte di Appello di Torino, sulla base sostanzialmente di un duplice rilievo, e cioè per il fatto che: a ) la contestazione della banca avrebbe avuto ad oggetto il

merito della valutazione della convenienza economica della proposta, rimessa ai creditori e sottratta al giudice, cui sarebbe invece demandato soltanto il compito di effettuare un controllo di legalità; b ) contrariamente a quanto sostenuto, la modifica della proposta non avrebbe dovuto comportare una nuova stima dell'esperto, essendo questo un requisito richiesto soltanto per l'ammissione alla procedura già intervenuta, mentre sarebbero stati sufficienti il " sondaggio " del commissario giudiziale, nonché la tempestiva e completa comunicazione ai creditori della ulteriore proposta prima del voto.

Avverso la decisione la Cassa ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso la società in concordato preventivo, con il quale la stessa ha fra l'altro eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di procura.

Le parti costituite depositavano infine memoria.

La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 21.2.2014.

#### Motivi della decisione

Con i motivi di impugnazione la ricorrente ha rispettivamente denunciato:

1 ) violazione degli artt. 160, secondo comma, e 175,

secondo comma, l.f., con riferimento alla statuizione secondo la quale, nel caso di proposta concordataria peggiorativa per il ceto privilegiato, non sarebbe stato necessario il deposito di una nuova relazione di stima;

2 ) Nullità del decreto per violazione dell'art. 112 c.p.c., per l'omessa pronuncia in ordine alla non conformità della seconda relazione di stima ai criteri di serietà ed attendibilità imposti dalla legge.

E' innanzitutto priva di pregio l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata sotto il profilo dell'avvenuto conferimento di un mandato congiunto a due difensori, mentre il ricorso notificato alla società in concordato avrebbe recato una la sottoscrizione di un solo legale.

Al riguardo è infatti sufficiente rilevare che nell'atto originale è apposta la sottoscrizione dei due legali designati per una difesa " unita e congiunta " della Cassa

Il ricorso è dunque ammissibile, ma risulta tuttavia infondato.

Quanto al primo motivo, la questione era stata già rappresentata alla Corte di Appello, che l'aveva tuttavia ritenuta immeritevole di considerazione per l'assenza di una specifica previsione normativa al

riguardo, che non avrebbe consentito " all'interprete di introdurre " ex novo " requisiti di procedibilità/fattibilità non prescritti dal legislatore " (p. 11 ), rilievo che appare correttamente formulato e pertanto del tutto condivisibile.

Non ignora il Collegio che per effetto del d.l. 22.6.2012, n. 83, l'art. 161, terzo comma, l.f. è stato modificato nel senso della necessità di una nuova acquisizione della relazione del professionista nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano ( art. 33 ).

La detta modifica normativa, peraltro, non può essere correttamente evocata per la definizione della controversia in esame, per essere la stessa applicabile ai concordati presentati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, mentre la società ha depositato il ricorso in questione in data 8.11.2010.

In ordine al secondo motivo, la doglianza è stata prospettata in ragione di una pretesa omessa pronuncia della Corte di appello sulla contestata conformità della seconda relazione giurata acquisita agli atti " ai criteri di serietà e attendibilità imposti dalla legge ", in particolare evidenziandosi l'omessa " reale

valutazione del presumibile valore di realizzo dei beni su cui insistevano le iscrizioni dei creditori ipotecari ”.

Dalla stessa formulazione della censura si evince che non è configurabile un’omessa pronuncia, ma piuttosto una pronuncia non coincidente, nel merito, con le aspettative dell’appellante.

Ed infatti la Corte territoriale ha affrontato la questione relativa agli effetti della modifica della proposta di concordato originaria ed ha ritenuto che l’esigenza preminente dovesse essere individuata nella necessità “ di fornire ai creditori .. un quadro fedele della situazione così da metterli in condizione di esprimere una volontà negoziale consapevole ed informata sulla proposta rettificata “, esito verificatosi nella specie.

Sotto questo riflesso, dunque, non essendo richiesta a pena di inammissibilità una nuova valutazione dell’esperto nel caso di modifica della proposta di concordato, e ciò per le ragioni indicate nell’esame del primo motivo, la rispondenza della seconda stima redatta dopo il provvedimento di ammissione ai requisiti richiesti dall’art. 160, secondo comma, l.f. costituisce un dato del tutto ininfluenza sulla decisione, come d’altra parte espressamente specificato



nella sentenza impugnata ( p. 14 ).

Per di più la censura della banca, oltre ad essere eccentrica rispetto alla ragione della decisione, risulta comunque generica e sostanzialmente incentrata sui profili di merito considerati dalla Corte territoriale che, in quanto tali, non sono sindacabili in questa sede di legittimità.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità del concordato preventivo, liquidate in dispositivo.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità del concordato preventivo

s.r.l., liquidate in € 5.200, di cui € 5.000 per compenso, oltre agli accessori di legge.

Roma, 21.2.2014

Il consigliere estensore



Il Presidente



Depositato in Cancelleria

■ 24 APR 2014

IL CANCELLIERE  
Alfonso [Signature]